



seduta del
19/04/2011
delibera
554

pag.
1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 58 LEGISLATURA N. IX

DE/VP/AFP Oggetto: D.Lgs n. 102/2004 - Proposta di riconoscimento di
 0 NC evento atmosferico a carattere eccezionale per le
 piogge alluvionali del periodo 1-3 marzo 2011
 verificatesi sul territorio regionale.

Prot. Segr.
 623

Martedì 19 aprile 2011, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - PAOLO PETRINI | Vicepresidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Assessore |
| - SANDRO DONATI | Assessore |
| - SERENELLA GUARNA MORODER | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - LUCA MARCONI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|--------------------|-----------|
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |

Constato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale Moroni Elisa. Riferisce in qualità di relatore: Il Vicepresidente Paolo Petrini. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 - Proposta di riconoscimento di evento atmosferico a carattere eccezionale per le piogge alluvionali del periodo 1-3 marzo 2011 verificatesi sul territorio regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di proporre al MIPAF, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativo al Fondo di Solidarietà Nazionale (F.S.N.), il riconoscimento di evento atmosferico a carattere eccezionale, per piogge alluvionali, che si è verificato nei giorni 1-3 marzo 2011, in considerazione dei danni provocati alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nel territorio della regionale, come meglio definito nella tabella sottostante:

4



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Prov.	Comuni	Intervento compensativo d.lgs 102/2004
PU	Acqualagna, Apecchio, Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Colbordolo, Fermignano, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mondavio, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Montecalvo in Foglia, Montecopiolo, Monte Porzio, Peglio, Pergola, Pesaro, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra Sant'Abbondio, Tavoleto, Urbania, Urbino.	Art. 5 comma 6 per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola
AN	Castelfidardo limitatamente ai fogli di mappa nn. 3, 8, 16, 17, 18, 24, 30, 31, 32, 33, 35 e 36.	Art. 5 comma 3 per i danni alle strutture aziendali e alle scorte
AN	Agugliano, Ancona, Arcevia, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelfidardo, Castelplanio, Cerreto d'Esi, Cupra Montana, Falconara Marittima, Filottrano, Genga, Maiolati Spontini, Mergo, Morro d'Alba, Montecarotto, Offagna, Poggio San Marcello, Polverigi, Ripe, Rosora, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Serra de' Conti, Serra San Quirico	Art. 5 comma 6 per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola
MC	Montecassiano, Montelupone, Recanati, Potenza Picena e Porto Recanati limitatamente all'area di esondazione del Fiume Potenza ricompresa, dalla loc. Sant'Egidio-Sambucheto di Montecassiano fino alla foce, per una fascia di circa 400 m. in sinistra (in località Chiarino di Recanati circa 800 m.) e 100 m. in destra idrografica. Recanati limitatamente all'area di esondazione del Fiume Musone a partire dalla confluenza del fosso Cantalupo fino al limite provinciale per una fascia di circa 50 m in sinistra e destra idrografica. Macerata, Corridonia, Morrovalle, Monte San Giusto, Montecosaro e Civitanova Marche limitatamente all'area di esondazione del Fiume Chienti ricompresa, dalla loc. Piediripa di Macerata fino alla foce, per una fascia di circa 50 m. in sinistra e destra idrografica nei limiti del confine provinciale.	Art. 5 comma 3 per i danni alle strutture aziendali e alle scorte
MC	Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldara, Camporotondo di Fiastone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Civitanova Marche, Colmurano, Esanatoglia, Fiastrea, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Matelica, Mogliano, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecavallo, Montelupone, Muccia, Morrovalle, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia e Visso	Art. 5 comma 6 per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola

4



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Prov.	Comuni	Intervento compensativo d.lgs 102/2004
FM	Monsampietro Morico, Belmonte Piceno, Monte Giberto, Ponzano di Fermo e Fermo limitatamente all'area di esondazione dell'Ete Vivo per una fascia di 500 m in sinistra e destra idrografica; Monte San Pietrangeli, Torre San Patrizio, Monte Urano, Montegranaro e Sant'Elpidio a Mare limitatamente all'area di esondazione dell'Ete Morto per una fascia di 500 m in sinistra e destra idrografica Montegranaro limitatamente all'area di esondazione del Fiume Chienti e del Torrente Cremona per una fascia di 500 m in destra idrografica	Art. 5 comma 3 per i danni alle strutture aziendali e alle scorte
FM	Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio	Art. 5 comma 6 per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola
AP	Castel di Lama, Colli del Tronto, Spinetoli, Monsampolo del Tronto, Monteprandone e San Benedetto del Tronto limitatamente all'area di esondazione del fiume Tronto per una fascia di 500 m in sinistra idrografica; Carassai, Montefiore dell'Aso, Massignano, Ripatransone e Cupra Marittima limitatamente all'area di esondazione del fiume Menocchia per una fascia di 500 m in sinistra e destra idrografica.	Art. 5 comma 3 per i danni alle strutture aziendali e alle scorte
AP	Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Cupra Marittima, Folignano, Force, Grottammare, Maltignano, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefiore dell'Aso, Montegallo, Montemonaco Monteprandone, Offida, Palmiano, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Venarotta	Art. 5 comma 6 per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola

- di richiedere, pertanto, l'intervento del FSN per l'attivazione degli interventi compensativi previsti dai commi 3 e 5 dall'art. 5 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in considerazione che i costi di ripristino delle opere danneggiate, valutati dai tecnici delle strutture regionali competenti, ammontano complessivamente ad € 123.288.000,00, come specificato nel seguente prospetto:

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Prov.	Intervento compensativo d.lgs 102/2004	Importo totale (in migliaia di Euro)
AP	Art. 5 comma 3 – Strutture Aziendali	6.700
FM	Art. 5 comma 3 – Strutture Aziendali	2.850
MC	Art. 5 comma 3 – Strutture Aziendali	1.476
AN	Art. 5 comma 3 – Strutture Aziendali	260
AP	Art. 5 comma 6 – Infrastrutture	17.573
FM	Art. 5 comma 6 – Infrastrutture	15.230
MC	Art. 5 comma 6 – Infrastrutture	49.797
AN	Art. 5 comma 6 – Infrastrutture	14.762
PU	Art. 5 comma 6 – Infrastrutture	14.640
	TOTALI	123.288

- di inviare copia del presente atto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- di pubblicare la presente delibera per estremi nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Elisa Moroni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Gian Mario Spacca



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 relativo agli *"Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1 comma 2, lettera i) della Legge 7 marzo 2003, n. 38"*;
- Nota esplicativa del MIPAF, n. 102.204 del 15/07/2004, relativa al Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
- Art. 11 della Legge Regionale 2 Agosto 2004, n. 17; riguardante gli *"interventi relativi alle calamità naturali"*;
- L. R. 04 dicembre 2004, n. 26 recante Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1998, n. 24 concernente *"Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale"*;
- *"Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale"* (2006/C 319/01);
- Reg CE n.1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011 (GU n. 65 del 21 marzo 2011) recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011.

Motivazioni ed esito dell'istruttoria

Il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 prevede l'attivazione del Fondo di Solidarietà Nazionale (FSN) in agricoltura qualora si verificano, e siano riconosciuti tali, eccezionali eventi atmosferici, quali: piogge alluvionali, eccesso di neve, gelate tardive, grandinate, siccità, ecc., per il ristoro dei danni che vengono conseguentemente a determinarsi alle produzioni agricole, alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola.

ay



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La lettera l), articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2004, n. 26 "Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1998, n. 24 concernente" Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale"" prevede tra le competenze attribuite alla provincia "la delimitazione delle aree e la stima dei danni a seguito di calamità naturali e di eventi atmosferici di particolare intensità per il riconoscimento del carattere eccezionale dell'evento".

L'articolo 23 della legge regionale 24/1998 stabilisce che "il conferimento delle funzioni e dei compiti di cui alla presente legge decorre contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strutturali." .

L'articolo 26 della legge regionale 24/1998 stabilisce che "fino alla data dell'effettiva decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite, le domande di soggetti pubblici o privati volte ad ottenere la concessione di aiuti, sussidi o provvedimenti finanziari regionali sono presentate ai soggetti finora titolari delle funzioni."

Dalle relazioni trasmesse dalle Strutture Decentrate regionali, per le relative province di competenza, si evidenzia che le eccezionali piogge del 1-3 marzo 2011, oggetto di riconoscimento dello stato d'emergenza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto del 10 marzo 2011, hanno prodotto su tutto il territorio regionale una mole consistente di danni sia alle colture che alle strutture aziendali nonché alle infrastrutture connesse all'attività agricola.

L'evento, con andamento prevalente da sud verso nord, si è caratterizzato per una notevole concentrazione di precipitazioni nei giorni 1 e 2 marzo 2011 con superamento, in più punti di misurazione, di 200 mm nelle 48 ore. Nel corso dei primi tre giorni marzo sono stati raggiunti picchi di 250 mm nell'ascolano e una media regionale intorno ai 90 mm. Tutti i bacini della regione sono stati così interessati da un'onda di piena che, a seconda delle condizioni orografiche, ha fatto registrare esondazioni nelle aree collinari vallive o in prossimità della foce, quest'ultime dovute anche all'ostacolo al deflusso creato dalle condizioni meteomarine sfavorevoli.

I danni alle strutture aziendali e alle scorte sono relativi ad allagamenti ed invasione di fango di terreni con saturazione del franco di coltivazione, ad asportazione di terreno agrario per erosione fluviale, alla perdita di funzionalità delle serre e di altre strutture di protezione e dei relativi impianti, attrezzature e scorte, all'occlusione della rete superficiale di regimazione idraulica, all'asportazione di impianti arborei, alla perdita delle tubature di irrigazione per asportazione o per occlusione, all'annegamento di ovini e altri capi di bestiame.

Per quanto riguarda i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola essi hanno interessato sia le opere pubbliche di bonifica, e in particolare le opere irrigue, sia le strade interpoderali ed i fossi. Le infrastrutture irrigue, opere di presa e condotte di adduzione collocate per loro natura in alveo o a ridosso della sponda fluviale, sono state danneggiate dall'azione erosiva della piena che ha parzialmente o completamente compromesso la loro funzionalità. Altri im-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

pianti sono stati invece interessati da movimenti franosi che, lungo il tracciato, hanno fatto registrare gravi lesioni alle tubazioni. Per le altre infrastrutture si è avuto che il deflusso delle acque, dilavando i campi e percorrendo i fossi, ha trascinato negli alvei materiale di risulta vario che unitamente all'acqua e fango hanno creato intasamenti e conseguentemente esondazione. Ciò ha provocato altresì nelle strade occlusione di cunette e tombini, asportazione di pietrisco e ghiaia dalle massicciate generando per lunghi tratti solchi e, nel complesso, rendendo impraticabile la viabilità e compromessa la stabilità della sede stradale. Numerosi anche i punti di frana che hanno riversato sulla sede stradale il materiale, impedendo la viabilità ed il deflusso delle acque stesse.

I sopralluoghi per la stima dei danni sono stati numerosi e sono stati eseguiti per le diverse zone agricole delle province interessate. Le relazioni prodotte dalle Strutture Decentrate hanno dato conto della valutazione dell'incidenza dei danni causati alle strutture aziendali sulla produzione lorda vendibile riscontrando, quando maggiore del 30%, la possibilità di attivazione degli aiuti previsti dall'art. 5, comma 3 del d.lgs 102/2004.

Nel prospetto sottostante vengono individuate, ai sensi dell'art 6 del d.lgs n. 102/04, le aree del territorio delle province interessate per le quali risulta necessario richiedere il riconoscimento del carattere eccezionale per l'evento atmosferico che si è verificato nei giorni 1-3 marzo 2011.

Nel successivo prospetto 2, invece, vengono riportati, per provincia, gli importi di stima dei danni stimati ricondotti alle tipologie previste dalla normativa di riferimento, che complessivamente ammontano a € 123.288.000,00, per il ripristino dei quali risulta necessario richiedere l'intervento del Fondo di Solidarietà Nazionale.

Prospetto 1: Individuazione delle aree e della tipologia di aiuto, di cui al d.lgs n. 102/04, per le piogge alluvionali del 1-3 marzo 2011

Prov.	Comuni	Intervento compensativo d.lgs 102/2004
PU	Acqualagna, Apecchio, Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Colbordolo, Fermignano, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mondavio, Monte Cerignone, Monte Grimano Terme, Montecalvo in Foglia, Montecopiolo, Monte Porzio, Peglio, Pergola, Pesaro, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra Sant'Abbondio, Tavoletto, Urbania, Urbino.	Art. 5 comma 6 per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola
AN	Castelfidardo limitatamente ai fogli di mappa nn. 3, 8, 16, 17, 18, 24, 30, 31, 32, 33, 35 e 36.	Art. 5 comma 3 per i danni alle strutture aziendali e alle scorte
AN	Agugliano, Ancona, Arcevia, Belvedere Ostrense, Castebellino, Castelfidardo, Castelplanio, Cerreto d'Esi, Cupra Montana, Falconara Maritti-	Art. 5 comma 6

Ally



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Prov.	Comuni	Intervento compensativo d.lgs 102/2004
	ma, Filottrano, Genga, Maiolati Spontini, Mergo, Morro d'Alba, Montecarotto, Offagna, Poggio San Marcello, Polverigi, Ripe, Rosora, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Serra de' Conti, Serra San Quirico	per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola
MC	Montecassiano, Montelupone, Recanati, Potenza Picena e Porto Recanati limitatamente all'area di esondazione del Fiume Potenza ricompresa, dalla loc. Sant'Egidio-Sambucheto di Montecassiano fino alla foce, per una fascia di circa 400 m. in sinistra (in località Chiarino di Recanati circa 800 m.) e 100 m. in destra idrografica. Recanati limitatamente all'area di esondazione del Fiume Musone a partire dalla confluenza del fosso Cantalupo fino al limite provinciale per una fascia di circa 50 m in sinistra e destra idrografica. Macerata, Corridonia, Morrovalle, Monte San Giusto, Montecosaro e Civitanova Marche limitatamente all'area di esondazione del Fiume Chienti ricompresa, dalla loc. Piediripa di Macerata fino alla foce, per una fascia di circa 50 m. in sinistra e destra idrografica nei limiti del confine provinciale.	Art. 5 comma 3 per i danni alle strutture aziendali e alle scorte
MC	Acquacanina, Apiro, Appignano, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldara, Camprotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Civitanova Marche, Colmurano, Esanatoglia, Fiastrea, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Matelica, Mogliano, Monte San Giusto, Monte San Martino, Montecassiano, Montecavallo, Montelupone, Muccia, Morrovalle, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Vicino, Pollenza, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Tolentino, Treia, Urbisaglia e Visso	Art. 5 comma 6 per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola
FM	Monsampietro Morico, Belmonte Piceno, Monte Giberto, Ponzano di Fermo e Fermo limitatamente all'area di esondazione dell'Ete Vivo per una fascia di 500 m in sinistra e destra idrografica; Monte San Pietrangeli, Torre San Patrizio, Monte Urano, Montegranaro e Sant'Elpidio a Mare limitatamente all'area di esondazione dell'Ete Morto per una fascia di 500 m in sinistra e destra idrografica Montegranaro limitatamente all'area di esondazione del Fiume Chienti e del Torrente Cremona per una fascia di 500 m in destra idrografica	Art. 5 comma 3 per i danni alle strutture aziendali e alle scorte
FM	Altidona, Amandola, Belmonte Piceno, Campofilone, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Montelparo, Monterubbiano, Montottone, Moresco, Ortezzano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di	Art. 5 comma 6 per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola

dey



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Prov.	Comuni	Intervento compensativo d.lgs 102/2004
	Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Smerillo, Torre San Patrizio	
AP	Castel di Lama, Colli del Tronto, Spinetoli, Monsampolo del Tronto, Monteprandone e San Benedetto del Tronto limitatamente all'area di esondazione del fiume Tronto per una fascia di 500 m in sinistra idrografica; Carassai, Montefiore dell'Aso, Massignano, Ripatransone e Cupra Marittima limitatamente all'area di esondazione del fiume Menocchia per una fascia di 500 m in sinistra e destra idrografica.	Art. 5 comma 3 per i danni alle strutture aziendali e alle scorte
AP	Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano, Cupra Marittima, Folignano, Force, Grottammare, Maltignano, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefiore dell'Aso, Montegallo, Montemonaco Monteprandone, Offida, Palmiano, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Venarotta	Art. 5 comma 6 per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola

Prospetto2: Stima dei danni accertati nella aree individuate nel precedente prospetto 1

Prov.	Intervento compensativo d.lgs 102/2004	Importo totale (in migliaia di Euro)
AP	Art. 5 comma 3 – Strutture Aziendali	6.700
FM	Art. 5 comma 3 – Strutture Aziendali	2.850
MC	Art. 5 comma 3 – Strutture Aziendali	1.476
AN	Art. 5 comma 3 – Strutture Aziendali	260
AP	Art. 5 comma 6 – Infrastrutture	17.573
FM	Art. 5 comma 6 – Infrastrutture	15.230
MC	Art. 5 comma 6 – Infrastrutture	49.797
AN	Art. 5 comma 6 – Infrastrutture	14.762
PU	Art. 5 comma 6 – Infrastrutture	14.640
	TOTALI	123.288

Ally



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Proposta

Per quanto sopra espresso si ritiene opportuno proporre alla Giunta Regionale l'adozione di una delibera avente per oggetto: "Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 - Proposta di riconoscimento di evento atmosferico a carattere eccezionale per le piogge alluvionali del periodo 1-3 marzo 2011 verificatisi sul territorio regionale", sulla base del dispositivo predisposto con il presente atto.

Il Responsabile del Procedimento

(*Gianni Fermanelli*)

Posizione di Funzione Struttura Decentrata di

Ancona e Irrigazione

VISTO

Il Dirigente

(*Roberto Luciani*)

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA,
FORESTAZIONE E PESCA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione della Giunta Regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(*Cristina Martellini*)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione si compone di n. 12 pagine.

Il segretario della Giunta

Elisa Moroni